

XVI legislatura

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) - COM (2010) 61 def.

n. 50/DN
16 marzo 2010



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) - COM (2010) 61 def.

Dossier n. 50/DN
16 marzo 2010

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) - COM (2010) 61 def.	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) - SEC (2010) 150	"	33
Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (versione consolidata)	"	43
Decisione del Consiglio del 26 aprile 2005 relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2005/358/CE)	"	67
Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (<i>estratto</i>)	"	69
Consiglio europeo di Bruxelles del 29-30 ottobre 2009 - Conclusioni della Presidenza (<i>estratto</i>)	"	85

NOTA ILLUSTRATIVA

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) è stata istituita nel 2004, con regolamento 2007/2004 (CE)¹, ed è operativa, con sede a Varsavia, dall'ottobre 2005². Al momento impiega 222 dipendenti e dispone di un bilancio assegnato dall'UE di circa 88 milioni di euro.

L'obiettivo di Frontex è migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne³, coordinando la cooperazione tra gli Stati e garantendo un'efficace applicazione delle norme comunitarie vigenti e future in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. La sua attività ruota essenzialmente intorno allo svolgimento di sei compiti principali: coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri; assistenza in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine; svolgimento di analisi dei rischi; monitoraggio degli sviluppi della ricerca in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere; supporto agli Stati membri nelle situazioni che richiedono maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne; assistenza agli Stati nelle operazioni di rimpatrio congiunte.

L'attività e il funzionamento di Frontex sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione⁴, che, sottolineando il successo dell'Agenzia, ha formulato alcune raccomandazioni per il breve e medio termine, nonché proposte per l'ulteriore sviluppo a lungo termine.

La proposta di regolamento in oggetto⁵ riprende tali raccomandazioni e risponde all'invito più volte formulato dal Consiglio europeo - in ultima istanza il 30 ottobre 2009 e l'11 dicembre 2009, in occasione dell'approvazione del programma di Stoccolma⁶ - a favore di un potenziamento di Frontex mediante una revisione del suo quadro giuridico. Inoltre, interviene dopo numerosi appelli

¹ Il regolamento istitutivo di Frontex è stato modificato successivamente dal Regolamento (CE)n. 863/2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere esterne e modifica il regolamento (CE) 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.

² Decisione 2005/358/CE relativa alla designazione della Sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

³ In base al Regolamento (CE) 2007/2004, per frontiere si intendono quelle terrestri e marittime, nonché gli aeroporti e porti marittimi.

⁴ COM(2008)67.

⁵ La proposta è accompagnata da un'analisi di impatto e da una sintesi della stessa in lingua italiana (SEC(2010)150).

⁶ Gli estratti del Programma di Stoccolma riguardanti Frontex sono allegati al presente *dossier*.

dei paesi del Sud dell'Europa per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE, al fine di combattere l'immigrazione clandestina.

Obiettivo della proposta è quindi quello di potenziare le capacità operative di Frontex, chiarire il quadro giuridico e risolvere alcuni problemi specifici.

Primo di questi problemi l'apporto insufficiente di attrezzature tecniche da parte dagli Stati membri, che non consente di rispondere al fabbisogno reale.

Ad esso si aggiunge anche il limitato numero di risorse umane messe a disposizione dai singoli Stati per le operazioni congiunte. A tal riguardo, si segnala che, allo stato attuale, il ruolo di Frontex nell'ambito di queste operazioni non è sufficientemente chiaro e andrebbe pertanto definito con maggiore dettaglio.

Sempre nell'ambito delle operazioni congiunte risulta inadeguata anche l'attività di coordinamento, che non si avvale di norme precise poiché il regolamento 2007/2004 non contiene disposizioni su come vadano preparate, condotte e valutate le operazioni Frontex.

Anche la cooperazione con i paesi terzi risulta inefficiente e ne consegue che Frontex non può assistere tali paesi in modo adeguato.

Ulteriore problema riguarda il trattamento dei dati personali nell'analisi dei rischi condotta da Frontex, che al momento non dispone della facoltà di raccogliere e trattare alcuni tipi di dati che invece gioverebbero ai fini del sostegno operativo agli Stati membri⁷.

Anche le operazioni di rimpatrio necessitano di un sostegno maggiore di Frontex, come richiesto dagli stessi Stati membri. Tale sostegno dovrebbe essere anche giuridicamente riconosciuto. Infatti, nella prassi, Frontex svolge già azioni di coordinamento, ma il regolamento (CE) 2007/2004 menziona solo l'attività di "assistenza".

Infine, Frontex non dispone al momento di competenze specialistiche per valutare la capacità dei singoli Stati a gestire le frontiere e a far fronte alle minacce, né a individuare le carenze nell'applicazione delle norme UE, anche in materia di diritti fondamentali.

Pertanto, le principali modifiche introdotte dalla proposta di regolamento all'attuale quadro giuridico mirano a colmare queste lacune.

Una delle principali modifiche riguarda appunto le attrezzature tecniche. Innanzitutto, vengono stabilite norme più dettagliate in merito al registro centrale

⁷ Durante le operazioni congiunte di rimpatrio la raccolta dei dati viene effettuata dal personale dello Stato ospite, ovvero lo Stato dove viene condotta l'operazione. Spesso accade che tali dati non vengono analizzati né trasmessi alla autorità competenti sia a livello nazionale che europeo.

del parco attrezzature che l'Agenzia dovrà tenere e che contiene un numero minimo di attrezzature per tipo. Viene poi previsto un meccanismo obbligatorio per il quale gli Stati membri dovranno contribuire annualmente al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature determinato entro 30 giorni dalla richiesta dell'Agenzia. Oltre al contributo degli Stati membri, è prevista la possibilità per Frontex di acquistare o affittare in leasing le sue attrezzature nell'ambito del suo bilancio attuale, previa analisi dei costi-benefici. Il numero minimo di attrezzature per tipologia, le modalità di invio e di rimborso dei costi di invio sostenuti dagli Stati membri da parte dell'Agenzia, sono decisi annualmente dal consiglio di amministrazione di Frontex⁸, al quale quest'ultima dovrà riferire mensilmente.

Altra modifica riguarda l'introduzione di un meccanismo atto a garantire una maggiore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte. Tale meccanismo prevede la creazione di "squadre comuni di sostegno Frontex", composto da un pool di guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri per le singole operazioni in base ai diversi profili stabiliti, e da un pool di agenti distaccati dagli Stati membri a Frontex a titolo semipermanente per un periodo di sei mesi, in qualità di esperti nazionali. Si sottolinea che, nello svolgimento dei loro compiti, i membri delle squadre comuni di sostegno dovranno rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana e non dovranno esercitare discriminazioni basate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. A tale riguardo, la proposta prevede esplicitamente che le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di diritti umani. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri delle squadre di sostegno restano soggetti alle misure disciplinare degli Stati membri di origine. I costi sostenuti dagli Stati membri per destinare le proprie guardie di frontiera alle squadre comuni di sostegno sono coperti da Frontex.

Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, viene conferito a Frontex un ruolo di codirezione insieme allo Stato membro che ospita l'operazione e vengono chiariti i rispettivi ruoli. Innanzitutto viene confermato il ruolo di Frontex nella valutazione, approvazione e coordinamento delle proposte degli Stati membri volte a realizzare operazioni congiunte e progetti pilota, che saranno preceduti da un'attenta analisi dei rischi. Frontex potrà avviare tali operazioni in cooperazione con gli Stati membri, finanziandole o cofinanziandole con sovvenzioni dal proprio bilancio. Svolgerà poi una valutazione dei risultati che sarà sottoposta al consiglio di amministrazione. Ai fini dello svolgimento delle operazioni congiunte e dei progetti pilota è prevista la realizzazione di un

⁸ Organo istituito dal Regolamento (CE) 2007/2004, si compone di un rappresentante per ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione europea.

piano operativo che contiene nel dettaglio una descrizione degli aspetti organizzativi (obiettivi, durata, luogo geografico, composizione delle squadre, attrezzature utilizzate). Il piano è stabilito dal direttore esecutivo, che è a capo del consiglio di amministrazione di Frontex, in accordo con lo Stato membro ospitante. Le istruzioni alle squadre comuni di sostegno sono impartite dallo Stato membro ospitante. L'Agenzia nomina, per ogni operazione o progetto che si avvale di tali squadre, un agente di coordinamento, tramite il quale comunica i propri pareri sulle istruzioni impartite.

La proposta in esame estende inoltre il mandato di Frontex in materia di assistenza ai Paesi terzi, agevolando la cooperazione tra questi ultimi e gli Stati membri nel quadro della politica dell'UE in materia di relazioni esterne e di diritti umani. In particolare, Frontex avrà la facoltà di inviare in tali paesi ufficiali di collegamento e di condurre programmi di assistenza tecnica finanziati tramite il proprio bilancio o i programmi dell'UE. Gli ufficiali di collegamento saranno inviati unicamente nei Paesi terzi che rispettano le norme minime di protezione dei diritti umani, dando priorità a quei Paesi ritenuti di origine o di transito di migrazione clandestina.

Altra modifica introdotta riguarda il conferimento a Frontex di un mandato per la raccolta e il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa UE⁹. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di applicare i principi di sicurezza per le informazioni classificate¹⁰ e di trattare quelle non classificate in base ai criteri stabiliti dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio la proposta conferisce a Frontex, accanto alle funzioni di assistenza, anche quelle di coordinamento, su richiesta degli Stati membri. Inoltre, conferisce all'Agenzia la facoltà di finanziare o cofinanziare tali operazioni mediante il proprio bilancio o i programmi dell'UE, purché esse rispettino la Carta dei diritti fondamentali. Nell'espletamento delle operazioni di rimpatrio, Frontex dovrà infatti mettere a punto un codice di condotta che, oltre a definire gli aspetti logistici e le procedure standard, garantisca il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

La proposta conferisce poi all'Agenzia l'incarico di valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di gestire i problemi imminenti alle frontiere, vagliando le strutture, le attrezzature e le risorse nazionali degli Stati atte al controllo di frontiera. Frontex dovrà riferire circa gli esiti di tale valutazione al consiglio di amministrazione, almeno con cadenza annuale.

⁹ Regolamento (CE) 2001/45 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

¹⁰ Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom sullo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.

Inoltre, è fatto obbligo agli Stati membri di inviare a Frontex tutte le informazioni riguardanti ipotesi di minaccia alle frontiere esterne ai fini dell'analisi dei rischi.

Infine, è introdotta la possibilità per Frontex, di collaborare, oltre che con Europol, anche con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali.

La base giuridica della proposta di regolamento in esame sono gli articoli 74 e 77, paragrafo 1, lettere b) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articoli 66 e 62, paragrafo 2, lettera a) del TCE ovvero la base giuridica del Regolamento (CE 2007(2004)).

Nel dettaglio, l'articolo 74, primo periodo, dispone che in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, *"Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri."*

L'articolo 77, stabilisce che *"l'Unione sviluppa una politica volta a... lettera b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne"*.

Per quanto riguarda procedura legislativa prevista, la proposta in esame sarà adottata mediante codecisione, ovvero la procedura legislativa ordinaria prevista dal TFUE, che si basa sull'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione sul medesimo testo. A tal riguardo si osserva che sarebbe opportuno inserire nella base giuridica anche il paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 77, ove viene esplicitamente previsto che qualsiasi misura atta ad istituire un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. Altrimenti, stando al disposto dell'articolo 74, secondo periodo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la proposta di regolamento è conforme ad esso in quanto rispetta la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, in base alla quale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ha competenza concorrente con gli Stati membri. Infatti, questi ultimi restano comunque responsabili del controllo delle frontiere e anche laddove la proposta prevede un'attività di coordinamento e codirezione da parte di Frontex, come nel caso specifico delle operazioni congiunte e dei progetti pilota, quest'ultima non può imporre nessuna

attività nel territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, le decisioni relativamente al piano operativo dovranno essere assunte in accordo con tale Stato al quale spetta la responsabilità di fornire istruzioni agli agenti di frontiera impiegati in queste operazioni. Infine, l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato adeguatamente a livello nazionale.

Relativamente al principio di proporzionalità, la proposta risulta conforme, in quanto le misure previste non vanno oltre a quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2010
COM(2010) 61 definitivo

2010/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce
un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)**

{SEC(2010) 149}

{SEC(2010) 150}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda le modifiche che è necessario apportare al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia sulla base di un mandato chiaro per i prossimi anni. Obiettivo della proposta è adattare il regolamento in funzione delle valutazioni svolte e dell'esperienza pratica, in modo da chiarire il mandato dell'Agenzia e correggere le carenze rilevate.

Contesto generale

Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005. In risposta al programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX (COM (2008) 67 def.), accompagnata da una valutazione d'impatto.

La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell'Agenzia sul lungo periodo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi accolto con favore la comunicazione del 2008, condividendo l'analisi della Commissione secondo cui l'Agenzia è stata un grande successo sin dagli inizi, e ne hanno chiesto l'ulteriore potenziamento. Tale ambizione figura altresì in numerose conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma, che il Consiglio europeo ha adottato il 10-11 dicembre 2009 chiedendo di potenziare l'Agenzia anche mediante una revisione del suo quadro giuridico. Il ruolo dell'Agenzia nella gestione integrata delle frontiere dell'Unione e il suo futuro orientamento generale riscuotono quindi un forte consenso interistituzionale.

Oltre alla richiamata relazione della Commissione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro di Frontex, nel 2008 si è svolta una valutazione indipendente in conformità dell'articolo 33 del regolamento istitutivo. Sulla scorta di questa valutazione, il consiglio di amministrazione di Frontex ha rivolto alla Commissione una serie di raccomandazioni riguardanti la base giuridica dell'Agenzia.

La presente proposta risponde a tutte le raccomandazioni della comunicazione del 2008 e del consiglio di amministrazione nella misura in cui è richiesta la revisione del quadro giuridico dell'Agenzia, con le eccezioni descritte nella valutazione d'impatto.

Disposizioni vigenti

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.

Decisione 2005/358/CE del Consiglio, del 26 aprile 2005, relativa alla designazione della sede dell' Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell' Unione europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scia della comunicazione si è tenuto un intenso dibattito in sede di Consiglio e Parlamento europeo, estesosi per altro anche alla società civile e agli ambienti universitari che hanno discusso del ruolo di Frontex nel contesto della politica di immigrazione dell' Unione europea.

Vi è stato inoltre un dibattito e uno scambio regolare di informazioni con gli Stati membri nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione dell' Agenzia. Questa ha poi provveduto costantemente a riferire sulle proprie attività al consiglio di amministrazione, nell'ambito delle istituzioni e attraverso le varie relazioni previste dalla base giuridica. Si sono per giunta tenute consultazioni tra i funzionari della Commissione che si occupano dell' Agenzia e i loro omologhi presso l' Agenzia stessa.

Il 10 settembre 2009 si è svolto a Baden, in Austria, un seminario sulla revisione del quadro giuridico dell' Agenzia presieduto dalla Commissione e organizzato da Frontex in collaborazione con le autorità austriache a beneficio dei membri e rappresentanti del consiglio di amministrazione. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri nella riunione del 5 ottobre 2008 del comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo.

Valutazione d'impatto

È stata fatta una valutazione d'impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010) 149). Le subopzioni sono state ponderate in funzione dei seguenti "elementi fondanti" che rispecchiano le attività e gli obiettivi fondamentali dell' Agenzia:

- rivedere le disposizioni esistenti sull'uso delle attrezzature tecniche nelle operazioni congiunte, compresi i meccanismi per l'apporto degli Stati membri in termini di attrezzature;
- introdurre meccanismi per una migliore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte;
- rivedere il ruolo dell' Agenzia nel preparare, coordinare e compiere le operazioni, anche rispetto alla ripartizione dei compiti tra Agenzia e Stati membri;
- estendere il mandato dell' Agenzia rispetto alla cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere;
- conferire all' Agenzia un mandato per la raccolta e il trattamento di dati personali;
- rivedere il mandato dell' Agenzia in relazione alle operazioni di rimpatrio;

- conferire all’Agenzia l’incarico di contribuire alla valutazione degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere.

Ogni opzione è stata valutata in funzione dei seguenti criteri:

- l’opzione contribuisce a correggere il difetto accertato, ovvero a centrare meglio l’obiettivo voluto;
- l’opzione incide sui paesi terzi;
- l’opzione incide sul bilancio dell’Agenzia o degli Stati membri;
- quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali.

L’opzione privilegiata è frutto della combinazione delle seguenti subopzioni:

- un meccanismo adattato con apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione graduale tramite acquisto/locazione finanziaria di attrezzature proprie da parte di Frontex, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;
- meccanismo adattato con apporto obbligatorio di risorse umane a carico degli Stati membri e pool di guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri presso Frontex, con status di esperti nazionali;
- conferire all’Agenzia un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo precise regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti, di cui Frontex assicuri l’applicazione;
- permettere a Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, e di inviarvi ufficiali di collegamento;
- conferire a Frontex un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l’immigrazione clandestina, a condizione che tale trattamento di dati personali a cura di Frontex sia legittimo, necessario e proporzionato rispetto alle funzioni dell’Agenzia;
- attribuire a Frontex un ruolo di coordinamento nell’attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;
- conferire a Frontex il mandato di analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri.

Sulla scorta dei pareri del comitato per la valutazione d’impatto dell’8 dicembre 2009 e dell’11 gennaio 2010, la valutazione d’impatto è stata notevolmente rimaneggiata specie per quanto riguarda la definizione del problema e la linea di base, la definizione degli obiettivi generali e operativi, le sezioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità, i costi.

L’opzione privilegiata trova pieno riscontro nella presente proposta legislativa, salvo per quanto riguarda il conferimento a Frontex di un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l’immigrazione clandestina. La Commissione è convinta della necessità di esplorare tutte le possibilità per rafforzare la lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di esseri

umani; tuttavia preferisce ritornare sulla questione dei dati personali nel contesto della strategia globale di scambio delle informazioni che sarà presentata nel corso dell'anno, tenendo altresì conto della riflessione, ancora da svolgere, sulle modalità per sviluppare la cooperazione tra agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni, come vuole il programma di Stoccolma.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio corrispondono ai cambiamenti necessari per recepire l'opzione privilegiata della valutazione d'impatto. È stato poi introdotto un numero minore di modifiche di carattere essenzialmente amministrativo per tenere conto delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, e nuove disposizioni "standard" utilizzate in altre proposte della Commissione istitutive di nuove agenzie.

Base giuridica

Articolo 74 e articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce l'Agenzia Frontex, a sua volta modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, entrambi basati sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66.

Principio di sussidiarietà

A norma dell'articolo 74 il "Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione".

L'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c) conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne e instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni e soprattutto rispetta la ripartizione delle competenze voluta dal trattato, in quanto gli Stati membri restano responsabili del controllo delle frontiere esterne. In particolare, è confermato il principio per cui, nel contesto delle operazioni coordinate dall'Agenzia, gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. I provvedimenti di respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen possono essere adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. All'Agenzia non è delegato nessun potere decisionale in questo ambito.

Obiettivo della proposta, nel rispetto degli stessi limiti fondamentali delle disposizioni vigenti, è sviluppare una gestione integrata della cooperazione operativa e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Principio di proporzionalità

Stando all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente.

L'iniziativa proposta (modifica del regolamento) costituisce un nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen finalizzato alla lotta contro l'organizzazione dell'immigrazione clandestina e assicura la cooperazione tra i servizi competenti delle amministrazioni nazionali e fra tali servizi e la Commissione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Non sarebbero adeguati altri strumenti poiché la presente proposta modifica un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modifica il vigente regolamento in ordine al mandato e al funzionamento di un'agenzia europea. La sovvenzione concessa all'Agenzia Frontex costituisce già parte del bilancio dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito.

Regno Unito e Irlanda

Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

Danimarca

In virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del TFUE.

La proposta sviluppa l'acquis di Schengen, quindi, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista in quella parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

Islanda e Norvegia

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹.

Svizzera

Per quanto riguarda la Svizzera, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen².

Liechtenstein

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³.

Rassegna rapida delle modifiche proposte

Articolo 1 – Istituzione dell'Agenzia

- chiarisce il quadro giuridico nel cui ambito opera l'Agenzia

Articolo 1 bis – Definizioni

- chiarisce la definizione di “Stato membro ospitante”
- introduce il nozione di “squadre comuni di sostegno Frontex”
- rivede la definizione di “attrezzature tecniche”

Articolo 2 – Compiti principali

- paragrafo 1, lettera c): amplia i lavori connessi all'analisi di rischi

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- paragrafo 1, lettera d): intensifica i lavori legati alla ricerca
- paragrafo 1, lettera f): introduce la possibilità di coordinare operazioni di rimpatrio congiunte
- paragrafo 1, lettera h): introduce una nuova funzione di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
- paragrafo 1, lettera i): introduce una nuova funzione di assistenza a Eurosur
- paragrafo 1 bis: introduce l'obbligo per tutto il personale partecipante, per esempio, alle operazioni congiunte o alle operazioni di rimpatrio congiunte di ricevere una formazione adeguata in materia di diritti fondamentali
- paragrafo 2, terzo comma: introduce un meccanismo di rendicontazione al consiglio di amministrazione circa le attività operative degli Stati membri con i paesi terzi

Articolo 3 – Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

- paragrafo 1: introduce l'obbligo di stabilire un piano operativo ed effettuare un'analisi dei rischi preventiva, e dà all'Agenzia la possibilità di porre termine alle operazioni se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento
- paragrafo 2: nuovo – introduce l'obbligo per l'Agenzia di istituire un pool di guardie di frontiera
- paragrafo 4: introduce l'obbligo di trasmettere le relazioni di valutazione delle operazioni al consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal termine dell'operazione
- paragrafo 5: prevede la possibilità di maggiore sostegno finanziario

Articolo 3 bis – Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che precisa al paragrafo 1 le condizioni generali applicabili all'obbligo di stabilire un piano operativo per ciascuna operazione. L'articolo dispone in ordine al contenuto e ai componenti del piano operativo, ai compiti e alle responsabilità rispettive, alla composizione delle squadre, al comando e al controllo, al meccanismo di rendicontazione, ossia la valutazione e la notifica degli incidenti, alle attrezzature tecniche e alla competenza giurisdizionale.

I paragrafi 2 e 3 introducono l'obbligo per l'Agenzia e lo Stato membro richiedente di concordare un piano operativo e per l'Agenzia di garantire l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi.

Articolo 3 ter – Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che stabilisce:

al paragrafo 1, le condizioni generali sui profili e sul numero di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre Frontex,

al paragrafo 2, l'obbligo in capo all'Agenzia di contribuire alle squadre Frontex,

al paragrafo 3, l'obbligo in capo agli Stati membri di inviare guardie di frontiera per una missione,

al paragrafo 4, l'obbligo per i membri delle squadre di operare nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana,

al paragrafo 5, che la comunicazione relativa alle squadre Frontex passa per i punti nazionali di contatto,

al paragrafo 5, l'obbligo in capo all'Agenzia di nominare un agente di coordinamento per ogni intervento delle squadre Frontex,

al paragrafo 6, l'obbligo per l'Agenzia di sostenere i costi delle guardie di frontiera degli Stati membri che partecipano alle squadre Frontex.

Articolo 4 – Analisi dei rischi

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere le informazioni necessarie sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

Introduce un nuovo comma che fa obbligo all'Agenzia di valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti alle frontiere esterne.

Articolo 5 – Formazione

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di integrare nei programmi di formazione dei rispettivi corpi nazionali di guardie di frontiera la base comune elaborata da Frontex e fa esplicito riferimento al fatto che tali programmi debbano contemplare, al pari di questa, aspetti relativi ai diritti fondamentali.

Articolo 6 – Ricerca

Potenzia il ruolo dell'Agenzia che deve, in particolare, monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, e contribuirvi.

Articolo 7 – Attrezzature tecniche

Le disposizioni relative alle attrezzature tecniche sono così modificate:

al paragrafo 1, è chiarito il mandato dell'Agenzia in ordine all'acquisto o alla locazione finanziaria di attrezzature tecniche e alle regole di immatricolazione dei mezzi pesanti,

al paragrafo 2, è fatto obbligo all'Agenzia di creare e conservare un registro centrale del parco attrezzature tecniche,

al paragrafo 3, è fatto obbligo agli Stati membri di contribuire al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature per coprire il fabbisogno dell'Agenzia,

al paragrafo 4, sono stabilite le regole per la gestione del parco attrezzature tecniche da parte dell’Agenzia,

al paragrafo 5, sono stabilite le regole per il rimborso del numero minimo di attrezzature per tipo, le condizioni di invio e i costi ammissibili,

al paragrafo 6, è fatto obbligo all’Agenzia di riferire circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte, e viene disposto il conseguente intervento del consiglio di amministrazione.

Articolo 8 – Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

L’articolo è soppresso in quanto ricompreso nelle disposizioni sulle operazioni congiunte, sulle attrezzature tecniche e sulle squadre comuni di sostegno Frontex.

Articolo 8 sexies – Piano operativo

Il paragrafo 1 apporta gli adattamenti necessari a seguito delle disposizioni del nuovo articolo 3 bis.

Articolo 8 nonies – Costi

Il paragrafo 1 introduce una disposizione per il rimborso dei costi relativi alle squadre Frontex.

Articolo 9 – Cooperazione in materia di rimpatrio

Il paragrafo 1 dà chiarimenti relativi alla politica di rimpatrio dell’UE, prevede disposizioni finanziarie e introduce la possibilità per gli Stati membri di chiedere all’Agenzia di provvedere al coordinamento di un’operazione di rimpatrio.

I paragrafi 2 e 3 fanno obbligo all’Agenzia di adottare un codice di condotta applicabile durante le operazioni di rimpatrio congiunte, con riguardo in particolare al monitoraggio dei rimpatri forzati e al rispetto dei diritti fondamentali.

Il paragrafo 4 impone agli Stati membri di informare l’Agenzia circa le operazioni di rimpatrio previste e il grado di assistenza che chiedono all’Agenzia, e a quest’ultima di stabilire un piano operativo aperto di cui deciderà il consiglio di amministrazione.

Il paragrafo 5 chiarisce il ruolo dell’Agenzia con riguardo all’identificazione dei paesi terzi interessati.

Articolo 11 – Sistemi di scambio delle informazioni

Modifica il ruolo dell’Agenzia cui impone di agevolare lo scambio di informazioni.

Introduce l'obbligo per l'Agenzia di sviluppare e gestire un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate.

Articolo 11 bis – Protezione dei dati (nuovo)

Impone all'Agenzia l'obbligo di trattare i dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e al consiglio di amministrazione di stabilire modalità di applicazione del richiamato regolamento.

Articolo 11 ter – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate (nuovo)

Fa obbligo all'Agenzia di applicare i principi di sicurezza della decisione 2001/844 per le informazioni classificate e di trattare le informazioni sensibili non classificate in conformità dei principi adottati e attuati dalla Commissione.

Articolo 13 – Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

Introduce la possibilità di collaborare con altre agenzie, organi e organismi dell'UE.

Articolo 14 – Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

Aggiunge i seguenti paragrafi:

il paragrafo 2 permette all'Agenzia di inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi,

il paragrafo 3 descrive i compiti degli ufficiali di collegamento,

il paragrafo 4 permette all'Agenzia di godere dei finanziamenti dell'Unione, varare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e invitare osservatori,

il paragrafo 5 impone agli Stati membri l'obbligo di chiarire ove opportuno il ruolo dell'Agenzia negli accordi bilaterali con i paesi terzi,

il paragrafo 7 subordina al previo parere favorevole della Commissione l'invio di ufficiali di collegamento e la conclusione di accordi di lavoro con paesi terzi.

Articolo 15 bis – Accordo sulla sede (nuovo)

Precisa la necessità e le condizioni di un accordo sulla sede tra l'Agenzia e lo Stato membro che la ospita.

Articolo 17 – Personale

Il paragrafo 3 chiarisce il ruolo del personale dell'Agenzia prevedendo che alle attività operative partecipino personale qualificato.

Articolo 20 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 2, lettera h) stabilisce che è necessario il previo accordo della Commissione per adottare/modificare la struttura organizzativa e la politica relativa al personale dell’Agenzia (nuovo).

Il paragrafo 2, lettera i) inserisce una disposizione relativa all’approvazione del piano pluriennale dell’Agenzia (nuovo)

Il paragrafo 4 riflette il ruolo potenziato dell’Agenzia in relazione alle pertinenti attività di ricerca.

Articolo 21 – Composizione del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 1 elimina le restrizioni al rinnovo del mandato.

Il paragrafo 3 introduce un riferimento agli accordi di associazione conclusi.

Articolo 25 – Funzioni e poteri del direttore esecutivo

Il paragrafo 3, lettera g) introduce l’obbligo di attuare i piani operativi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità.
- (2) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
- (3) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

- (5) Nel 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea⁴, di seguito denominata "Agenzia", operativa dal maggio 2005.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è stato modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere⁵.
- (7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri.
- (8) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno.
- (9) Il programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (programma di Stoccolma), chiede che sia precisato e potenziato il ruolo di Frontex in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.
- (10) Occorre pertanto rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.
- (11) Occorre rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne; l'Agenzia deve poter pianificare con sufficiente precisione il coordinamento delle operazioni congiunte o dei progetti pilota.
- (12) Stabilendo una quantità minima di attrezzature tecniche necessarie fornite su base obbligatoria dagli Stati membri e/o dall'Agenzia si contribuirà ampiamente a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle operazioni previste coordinate dall'Agenzia.
- (13) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri e dall'Agenzia stessa, contribuendo in tal modo alla "messa in comune" delle risorse materiali. Tali elenchi dovrebbero contenere un numero minimo di attrezzature tecniche necessarie per categoria, affinché l'Agenzia possa svolgere le sue attività.
- (14) Per assicurare l'efficacia delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera qualificate che partecipino alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. Occorre pertanto creare squadre di guardie di frontiera di cui l'Agenzia possa disporre l'invio.

⁴ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁵ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

- (15) L’Agenzia deve poter contribuire a queste squadre con guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri, che siano soggette, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, allo stesso quadro giuridico applicabile agli agenti direttamente distaccati dagli Stati membri presso le squadre. È opportuno che l’Agenzia adatti le sue regole interne relative agli esperti nazionali distaccati affinché lo Stato ospitante possa impartire le istruzioni direttamente alle guardie di frontiera durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.
- (16) Un piano operativo chiaro che preveda una valutazione e l’obbligo di notificare gli incidenti, convenuto prima dell’avvio delle operazioni tra gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, contribuirà ampiamente a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento con un modus operandi più armonizzato per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni.
- (17) L’Agenzia deve utilizzare il meccanismo di notifica degli incidenti per trasmettere alle autorità pubbliche competenti e al consiglio di amministrazione tutte le informazioni relative ad accuse attendibili di violazioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 oppure del codice frontiere Schengen, in particolare dei diritti fondamentali, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.
- (18) L’analisi dei rischi si è rivelata un elemento fondamentale nello svolgimento delle operazioni alle frontiere esterne. È opportuno migliorarne la qualità introducendo un metodo di valutazione delle strutture, attrezzature e risorse nazionali di cui dispongono gli Stati membri.
- (19) L’Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L’Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell’Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera.
- (20) L’Agenzia dovrebbe monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, contribuirvi e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
- (21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l’evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell’Unione, l’Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell’UE, dovrebbe offrire di conseguenza l’assistenza e il coordinamento necessari per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all’acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non devono essere mobilitate risorse finanziarie dell’Unione per attività e operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali.

- (22) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie contemplate dal regolamento (CE) n. 2007/2004, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
- (23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
- (24) Onde garantire condizioni d'impiego aperte e trasparenti e la parità di trattamento, al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("statuto"), comprese le regole relative al segreto professionale o altro equivalente obbligo di segretezza.
- (25) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶. Il garante europeo della protezione dei dati deve pertanto controllare il trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia e avere il potere di ottenere dall'Agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini.
- (26) Quanto al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri, si applica in pieno la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷.
- (27) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l'agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.
- (28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il

⁶ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁷ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

conseguimento di quegli obiettivi, in virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (29) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo⁸. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
- (30) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.
- (31) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE¹⁰.
- (32) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo per le misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, quindi, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

⁸ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

- (33) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹¹. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (34) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹². L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (35) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.
- (36) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.
- (37) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione europea vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen¹³, in osservanza delle pertinenti norme di diritto dell'Unione, di diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale e dei diritti fondamentali, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri."

- 2) L'articolo 1 bis è così modificato:

¹¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

¹³ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - “2. “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio, o nelle cui immediate adiacenze, è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota;”
 - b) il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - “4. “membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere ovvero in una squadra comune di sostegno Frontex e non appartengono allo Stato membro ospitante;”
 - c) è aggiunto il seguente punto 7:
 - “7. “attrezzature tecniche”: qualunque tipo di attrezzatura tecnica inviata durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica.”
- 3) L'articolo 2 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - “c) effettua analisi dei rischi, compresa la valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne;
 - d) partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;”
 - ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - “f) offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte;”
 - iii) sono inserite le seguenti lettere h) e i):
 - “h) sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio¹⁴;
 - i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un sistema comune di condivisione delle informazioni, compresa l’interoperabilità dei sistemi.”
 - b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

¹⁴ GUL 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

“Tutte le guardie di frontiera e altro personale degli Stati membri, nonché quello dell’Agenzia, ricevono, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall’Agenzia, una formazione sulla pertinente normativa UE e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l’accesso alla protezione internazionale.”

c) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle attività operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tali attività su base regolare e almeno una volta l'anno.”

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa.

L'Agenzia stessa può avviare operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

Precede le operazioni congiunte e i progetti pilota un'attenta analisi dei rischi.

L’Agenzia può altresì porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.

2. L’Agenzia istituisce un pool di guardie di frontiera denominato “squadre comuni di sostegno Frontex” in conformità dell’articolo 3 ter, per l’eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota di cui al paragrafo 1. L’Agenzia decide l’invio di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.

3. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

4. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine dell’attività. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa dei risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

5. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.”

5) Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater:

“Articolo 3 bis

Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota

1. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto dell'attività.

Il piano operativo comprende i seguenti elementi:

- a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
- b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;
- c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta o il progetto pilota;
- d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
- e) la composizione delle squadre di agenti distaccati;
- f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l'Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante la missione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;
- g) le attrezzature tecniche da inviare durante l'operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;
- h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.
- i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

3. L’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.

Articolo 3 ter

Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre comuni di sostegno Frontex tramite un pool nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.
2. L’Agenzia contribuisce altresì alle squadre comuni di sostegno Frontex con guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell’articolo 17, paragrafo 5. A questo fine gli Stati membri contribuiscono distaccando guardie di frontiera presso l’Agenzia in qualità di esperti nazionali. La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su dodici. Ai fini del presente regolamento, tali guardie di frontiera sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10. Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato “Stato membro di origine” come definito all’articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall’Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. La richiesta va inoltrata almeno 30 giorni prima della missione. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex rispettano pienamente i diritti fondamentali e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
5. A norma dell’articolo 8 octies, l’Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre comuni di sostegno Frontex.

6. L'Agencia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex a norma del paragrafo 1, in conformità dell'articolo 8 nonies.

Articolo 3 quater

Istruzioni alle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Durante la missione delle squadre comuni di sostegno Frontex, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.
 2. L'Agencia, tramite l'agente di coordinamento di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.
 3. A norma dell'articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all'agente di coordinamento tutta l'assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre comuni di sostegno Frontex in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.
 4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d'origine.”
- 6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agencia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. A questi fini gli Stati membri trasmettono all'Agencia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

L'Agencia valuta periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione europea. L'Agencia valuta pertanto le strutture, le attrezzature e le risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera, e almeno una volta l'anno riferisce i risultati di queste valutazioni al consiglio di amministrazione.

L'Agencia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all'articolo 5.”

- 7) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L'Agencia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di

frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali e accesso alla protezione internazionale.

Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali.”

8) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 6

Monitoraggio e contributo in materia di ricerca

L'Agenzia provvede a monitorare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Attrezzature tecniche

1. L'Agenzia può acquistare o prendere in locazione attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'acquisto di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia è preceduto da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Ove l'Agenzia acquisti o prenda in locazione importanti attrezzature tecniche come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto da utilizzare nelle operazioni congiunte, si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di acquisto, l'Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questi provvederà all'immatricolazione dell'attrezzatura;
- in caso di locazione finanziaria, deve trattarsi di attrezzatura immatricolata in uno Stato membro.

Lo Stato membro dell'immatricolazione ovvero il fornitore dell'attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura corretto sul piano giuridico e sicuro.

2. L'Agenzia crea e conserva un registro centrale del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia. Il parco attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, definito in conformità del paragrafo 5. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.

3. Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Essi mettono a disposizione le attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite per un anno determinato entro 30 giorni dalla richiesta

dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4. L’Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:
 - (a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;
 - (b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);
 - (c) numero complessivo delle attrezzature richieste;
 - (d) personale richiesto, se applicabile;
 - (e) altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.
5. L’Agenzia finanzia l’invio delle attrezzature rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L’invio di attrezzature che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall’Agenzia fino a un massimo del 60% delle spese ammissibili.

Il consiglio di amministrazione decide annualmente le regole applicabili, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell’articolo 24. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo.

L’Agenzia propone il numero minimo di attrezzature in funzione del fabbisogno, in particolare della capacità di realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota e le operazioni di rimpatrio, in conformità del programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno in questione.
6. L’Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull’ordine di priorità di invio, prende opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione può riferire successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo la sua valutazione.”
- 9) L'articolo 8 è soppresso.
- 10) All’articolo 8 sexies, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguenti:
 - “f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della

cooperazione con le squadre di intervento rapido alle frontiere, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle stesse;

g) le attrezzature tecniche da inviare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

b) sono inserite le seguenti lettere h) e i):

“h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota.”

11) All'articolo 8 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 8 bis e 8 quater:”

12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia, fatta salva la politica di rimpatrio dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE¹⁵, garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento necessari per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione previsti per il rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.
2. L'Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio aereo dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate dall'Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione dei voli di rimpatrio congiunti e a garantire che le operazioni si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti

¹⁵ GUL 348 del 24.12.2008, pag. 98.

inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

3. Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il controllo delle operazioni di rimpatrio congiunte dovrà svolgersi in maniera indipendente e vertere sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio. Le osservazioni del controllore relative al rispetto del codice di condotta e dei diritti fondamentali sono inoltre trasmesse alla Commissione e integrate nella relazione finale sull'operazione di rimpatrio. Onde assicurare la trasparenza e la valutazione coerente delle operazioni di rimpatrio forzato, le relazioni del controllore sono incluse in un meccanismo di rendicontazione annuale.
4. Una volta al mese gli Stati membri informano l'Agenzia della loro situazione relativamente al rimpatrio e indicano in quale misura sono necessari l'assistenza e il coordinamento dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.
5. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi interessati di cui all'articolo 14, individua le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.”

13) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa dell'Unione, i diritti fondamentali e la legislazione dello Stato membro ospitante.”

14) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con la Commissione e gli Stati membri. Nello scambio di informazioni previsto dal sistema non rientra lo scambio di dati personali.”

15) Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

“Articolo 11 bis

Protezione dei dati

Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati.

Articolo 11 ter

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione¹⁶, che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.
 2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati e attuati dalla Commissione europea in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate.”
- 16) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 13

Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.
2. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi ufficiali di collegamento cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali ufficiali di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione degli Stati membri istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio¹⁷, e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle

¹⁶ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

¹⁷ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere ufficiali di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.

3. Rientra tra i compiti degli ufficiali di collegamento, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.
4. L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento, e può altresì invitare rappresentanti di paesi terzi, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali rappresentanti ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
5. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, dispongono in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle attività di cui all'articolo 3.
6. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.
7. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 6 sono soggette al previo parere favorevole della Commissione.”

17) È inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.”

18) All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell’articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell’Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell’Unione e al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, possono essere designati a prestare servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l’Agenzia. L’Agenzia designa gli esperti nazionali che presteranno servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex in conformità di quell’articolo.”

19) All’articolo 17, sono inseriti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione secondo le modalità disposte all’articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione.

5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l’Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10.”

20) L’articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell’Agenzia, in particolare il piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale che trasmette alla Commissione e all’autorità di bilancio, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario¹⁸, previo parere favorevole della Commissione;”

ii) è inserita la seguente lettera i):

“i) approva il piano pluriennale dell’Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell’Agenzia.”

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all’articolo 6.”

21) L’articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

¹⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.1.2008, pag. 23).

“Il mandato è rinnovabile.”

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, l'entità e le modalità particolareggiate della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.”

22) All'articolo 25, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera g):

“g) attua il piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.”

23) All'articolo 33, sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

“2 bis La valutazione analizza il fabbisogno dell'Agenzia in termini di guardie di frontiera indipendenti che agiscono su sua istruzione, e descrive nel dettaglio il quadro giuridico da istituire a tal fine.

2 ter La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento.”

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2010
SEC(2010) 150

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna la

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004,
che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)**

{COM(2010) 61 definitivo}
{SEC(2010) 149}

Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005.

In risposta al programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX (COM (2008) 67 def.) (di seguito “comunicazione”).

Il presente documento si fonda sulla valutazione d'impatto della comunicazione del 2008, sulla valutazione esterna ordinata dal consiglio di amministrazione di Frontex ai sensi dell'articolo 33 del regolamento istitutivo e sulle successive raccomandazioni del consiglio di amministrazione, è sulle conclusioni del Consiglio europeo.

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Sebbene Frontex si sia rivelata utilissima in quanto quadro per la cooperazione degli Stati membri sottoposti a sollecitazioni particolari, **la cooperazione operativa resta inefficace e insufficiente** specie sul piano della solidarietà operativa. Per giunta Frontex non sta sfruttando in pieno il suo potenziale a causa di un contesto normativo poco chiaro o inadeguato.

I problemi da affrontare sono di tipo puntuale e riguardano aspetti specifici rispetto ai quali Frontex non ha dato i risultati attesi dalle istituzioni ovvero il quadro giuridico è risultato inadeguato.

Attrezzature tecniche insufficienti messe a disposizione dagli Stati membri

Gli Stati membri sono disposti a inserire un ampio numero di attrezzature in CRATE, eppure solo una minima quantità è messa a disposizione.

In secondo luogo, quasi tutte le unità navali impiegate provengono dallo Stato membro ospitante e non da altri Stati membri.

In terzo luogo, stando alle stime per il futuro e fatta astrazione dai vincoli di bilancio, l'attuale disponibilità in termini di attrezzature non permetterà di rispondere al fabbisogno reale.

Risorse umane insufficienti messe a disposizione dagli Stati membri per le operazioni congiunte; assenza di norme uniformi

Non è chiaro di quali poteri effettivi disponga l'Agenzia per organizzare le “squadre comuni di sostegno Frontex”, poiché l'attuale base giuridica tace al riguardo.

Un secondo problema è che l'Agenzia deve presentare richieste ad hoc agli Stati membri affinché inviino guardie di frontiera per ogni singola operazione.

Coordinamento delle operazioni congiunte e follow-up insufficienti

L'attuale regolamento non contiene disposizioni su come vadano preparate, condotte e valutate le operazioni Frontex.

Cooperazione con i paesi terzi insufficiente e inefficace

L'Agenzia non può assistere i paesi terzi in modo proattivo sulla base dei suoi accordi di lavoro.

Raccolta, conservazione e trattamento di dati personali

Dalla valutazione emerge che l'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia potrebbe arricchirsi notevolmente se a questa fosse data la facoltà di raccogliere e trattare certi tipi di dati personali, dal che deriverebbe un migliore sostegno operativo per gli Stati membri.

Rimpatrio

Il primo obiettivo deve essere adattare la base giuridica alla realtà: secondo la base vigente Frontex “assiste” gli Stati membri e ha già assunto, un ruolo di coordinamento.

Gli Stati membri richiedono a gran voce un maggiore sostegno da Frontex.

Competenze specialistiche dell’Agenzia inutilizzate ai fini della valutazione degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere

Primo, l’analisi dei rischi svolta dall’Agenzia non è in grado di valutare la capacità dei sistemi di gestione delle frontiere degli Stati membri di far fronte alle minacce.

Secondo, Frontex non ha il mandato per valutare le carenze nell’applicazione del diritto dell’UE, anche in materia di diritti fondamentali, né per agire di conseguenza.

Sussidiarietà e proporzionalità

Tutte le subopzioni rispettano i seguenti principi e limiti dell’attuale base giuridica nonché i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

- La gestione delle frontiere è una competenza condivisa tra l’UE e gli Stati membri, che restano responsabili del controllo della loro sezione di frontiera esterna dello spazio Schengen.
- Frontex non può imporre nessuna attività sul territorio o alla frontiera di uno Stato membro senza il suo consenso.
- Le guardie di frontiera che operano in un altro Stato membro sono soggette alle istruzioni delle autorità di quello Stato.
- I provvedimenti di respingimento possono essere adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro in cui l’interessato chiede di entrare. Le decisioni connesse al rimpatrio possono essere prese soltanto dall’autorità nazionale di uno Stato membro. Frontex non può essere l’unico proprietario registrato (Stato di bandiera) di attrezzature quali unità navali o aeree, né può fornire il personale tecnico (inviando personale proprio) per tali attrezzature.

2. OBIETTIVI

Obiettivi generali (cfr. articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2004)

Obiettivi specifici (cfr. articolo 2 del regolamento (CE) n. 2007/2004)

Obiettivi operativi

- Garantire la disponibilità di attrezzature tecniche per le operazioni congiunte
- Garantire la disponibilità di guardie di frontiera qualificate per le operazioni congiunte
- Provvedere a un buon coordinamento, all’attuazione e alla valutazione efficaci delle operazioni congiunte
- Garantire una cooperazione efficace tra Frontex e paesi terzi in materia di gestione delle frontiere
- Migliorare l’analisi dei rischi svolta da Frontex dando accesso a nuove fonti di dati
- Migliorare l’efficacia delle operazioni congiunte di rimpatrio
- Migliorare la valutazione degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere

3. DESCRIZIONE DELLE SUBOPZIONI E VALUTAZIONE D'IMPATTO

I seguenti “elementi fondanti” corrispondono ciascuno a un obiettivo operativo; per ogni elemento vengono valutate due o più subopzioni in alternativa alle altre.

3.1. Rivedere le disposizioni esistenti sull'uso delle attrezzature tecniche nelle operazioni congiunte, compresi i meccanismi per l'apporto degli Stati membri in termini di attrezzature

Subopzione 1: un parco attrezzature tecniche con obbligo per gli Stati membri di contribuirvi

Subopzione 2: acquisto o locazione finanziaria di attrezzature da parte di Frontex

Subopzione 3: la combinazione delle subopzioni 1 e 2

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

È praticamente impossibile prevedere l'impatto dei costi sulla dotazione Frontex: sussistono infatti troppe incertezze e bisogna tener conto del fatto che l'aumento di disponibilità delle attrezzature dovrà essere graduale, per motivi amministrativi e operativi. Ciò nonostante, nell'ipotesi che siano messe a disposizione degli Stati membri 3 unità navali e 3 unità aeree supplementari, l'impatto di bilancio annuo per Frontex sarebbe di circa 6 milioni di euro.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

L'aumento delle attrezzature disponibili non ha incidenza sui diritti fondamentali.

Confronto tra le subopzioni

L'opzione privilegiata è la subopzione 3, che introduce un meccanismo di contribuzione obbligatoria per gli Stati membri garantendo la disponibilità di un numero minimo di attrezzature ogni anno e conferisce a Frontex la possibilità di acquistare o prendere in locazione attrezzature proprie.

3.2. Introdurre meccanismi per una migliore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte

Subopzione 1: istituire “squadre comuni di sostegno Frontex” che partecipino alle operazioni congiunte e ai progetti pilota sulla base di un meccanismo per cui gli Stati membri contribuiscono obbligatoriamente inviando agenti distaccati, sotto forma di un pool di risorse umane cui l'Agenzia può attingere.

Subopzione 2: ridurre la soglia per l'intervento delle squadre di intervento rapido alle frontiere (squadre Rabit). Le attuali squadre Rabit potrebbero pertanto intervenire a sostegno delle operazioni congiunte.

Subopzione 3: prevedere la creazione graduale di un pool di guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri presso Frontex per un periodo di sei mesi.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

I costi unitari delle prime due subopzioni sarebbero gli stessi dello status quo.

Per la terza subopzione, nel 2009 l'assegno per un esperto nazionale distaccato Frontex è di 4 127 euro al mese e gli agenti distaccati degli Stati membri inviati per le operazioni congiunte costano in media 180 euro al giorno (ca 3 960 euro al mese). Questi dati indicano che la differenza è minima.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

L'aumento del numero di guardie di frontiera disponibili non ha incidenza sui diritti fondamentali. Tuttavia, potrebbero aumentare i rischi che un organo dell'UE o il suo personale siano esposti a situazioni di violazione dei diritti fondamentali.

Confronto tra le subopzioni

La seconda subopzione presenta l'inconveniente di privare l'UE di un vero e proprio meccanismo di pronto intervento e per questo va scartata.

Bisognerà combinare le subopzioni 1 e 3, ossia la creazione di un pool di risorse umane composto da agenti distaccati degli Stati membri per singole operazioni e da agenti distaccati come esperti nazionali presso l'Agenzia sul breve termine.

3.3. Rivedere il ruolo dell'Agenzia nel preparare, coordinare e compiere le operazioni, anche rispetto alla ripartizione dei compiti tra Agenzia e Stati membri

Subopzione 1: a Frontex è affidata la direzione esclusiva dell'attuazione delle operazioni congiunte, l'elaborazione del piano operativo e il monopolio dell'iniziativa per avviare le operazioni.

Subopzione 2: a Frontex è affidata la codirezione, insieme con lo Stato ospitante, dell'attuazione delle operazioni congiunte. Frontex è incaricata di stabilire il piano operativo, subordinato però all'accordo finale dello Stato ospitante.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

Le modifiche chiariranno e ridurranno le divergenze esistenti tra le pratiche dell'Agenzia e quelle delle autorità competenti degli Stati membri. L'ottimizzazione delle pratiche di lavoro non dovrebbe comportare costi aggiuntivi.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

I rischi che un organo dell'UE o il suo personale siano esposti a situazioni di violazione dei diritti fondamentali potrebbero aumentare in quanto l'Agenzia sarà coinvolta in operazioni concrete più di quanto già non avvenga e a causa del suo eventuale ruolo di codirezione delle operazioni.

Per quanto riguarda la subopzione 1, l'Agenzia sarà giuridicamente obbligata a rispettare i diritti fondamentali più di quanto non sia nella situazione attuale, in cui tale obbligo giuridico grava soprattutto sulle autorità nazionali nell'attuazione del diritto dell'Unione.

L'impatto descritto sopra risulta mitigato nella subopzione 2 a condizione che sussista un quadro giuridico chiaro applicabile alle guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente presso Frontex.

Confronto tra le opzioni

La subopzione privilegiata consiste nell'affidare all'Agenzia un ruolo di codirezione definendo chiaramente chi fa cosa e le competenze di ciascuno, e prevede disposizioni precise in ordine al piano operativo e alla valutazione delle operazioni, anche per quanto riguarda la notifica degli incidenti.

3.4. Estendere il mandato dell'Agenzia rispetto alla cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere

Subopzione 1: permettere a Frontex di condurre progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, attingendo al proprio bilancio o ai programmi finanziari esterni dell'UE.

Subopzione 2: permettere a Frontex di inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi.

Subopzione 3: conferire a Frontex il mandato di svolgere missioni di controllo alle frontiere tra paesi terzi.

L'opzione incide sui paesi/partner esterni?

Tutte le subopzioni avranno un'incidenza sulle relazioni con i paesi terzi. L'impatto più positivo verrà dalla maggiore capacità dell'UE di rispondere alle richieste di assistenza dei paesi terzi, nell'ambito di una cooperazione globalmente rafforzata tra l'UE e i paesi terzi in materia di immigrazione.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

Poiché i progetti dovranno limitarsi ai paesi prioritari, è ipotizzabile che Frontex attui da 1 a 2 progetti l'anno con un bilancio di massimo 2 milioni di euro. Si può prevedere il distacco graduale di massimo 5 ufficiali di collegamento, così da contenere i costi. Il costo della terza subopzione sarà notevole: a mo' di paragone, la missione EUBAM tra il 2005 e il 2009 è costata circa 44 milioni di euro.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

Ai paesi terzi non sarà prestata assistenza tecnica per le operazioni che possano comportare violazioni dei diritti fondamentali.

Per la seconda subopzione, occorrerà porre la debita attenzione affinché nel raccogliere i dati sui flussi migratori non vi siano rischi di profilazione etnica.

Per la terza subopzione, il quadro giuridico è parzialmente stabilito dai paesi terzi in questione; le operazioni dovranno svolgersi in un contesto che assicuri il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Confronto tra le subopzioni

L'opzione privilegiata è indubbiamente quella che riconosce all'Agenzia la facoltà di svolgere i progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi.

Assumere il controllo delle missioni alle frontiere tra paesi terzi comporterà costi notevoli e creerà problemi in termini di rispetto dei diritti fondamentali. Per questo tale opzione va scartata.

3.5. Conferire all'Agenzia un mandato per la raccolta e il trattamento di dati personali

Subopzione 1: permettere all'Agenzia di trattare, conservare, raccogliere e trasferire (anche a paesi terzi) tutti i dati personali rilevati durante le operazioni congiunte Frontex, e di usarli ai fini dell'analisi dei rischi e del coordinamento operativo.

Subopzione 2: permettere all'Agenzia di raccogliere, trattare e conservare dati personali ai fini dell'analisi dei rischi, e contribuire alla sicurezza delle frontiere esterne dell'UE.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

I costi per entrambe le opzioni non dovrebbero essere rilevanti.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

L'impatto potrebbe essere importante, per questo andrebbe contenuto con un regime di protezione dei dati rigoroso.

Confronto tra le opzioni

La subopzione 2 è proporzionata e ha un'incidenza chiaramente positiva sull'obiettivo operativo. L'impatto della subopzione 1 è di poco maggiore a quello della subopzione 2 ma

pone gravi interrogativi in termini di proporzionalità e necessità. Va pertanto tenuta solo la subopzione 2.

3.6. Rivedere il mandato dell’Agenzia in relazione alle operazioni di rimpatrio

Subopzione 1: Frontex assume il ruolo di coordinamento insieme allo Stato membro che dirige le operazioni.

Subopzione 2: Frontex assume dallo Stato membro che dirige le operazioni la responsabilità e il grosso dei compiti organizzativi per l’intera operazione di rimpatrio congiunta.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

I costi sono già coperti dalla dotazione Frontex. È impossibile prevedere quale sarà l’incremento del numero di operazioni risultanti dal potenziamento del ruolo di Frontex visto che non cambiano i presupposti.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

Non vi saranno conseguenze fintanto che saranno rispettati i poteri concessi all’Agenzia di cui sopra.

Confronto tra le opzioni

La seconda subopzione ha un indubbio impatto positivo, che resta tuttavia principalmente teorico vista la rilevanza delle conseguenze negative. L’opzione privilegiata consiste chiaramente nel conferire all’Agenzia un ruolo di coordinamento senza però trasferirle la responsabilità e l’onere principale di cui attualmente si fa carico lo Stato membro che dirige le operazioni.

3.7. Conferire all’Agenzia l’incarico di valutare gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere

Subopzione 1: incaricare l’Agenzia di svolgere ispezioni negli Stati membri, valutarne la capacità di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne, in particolare in termini di strutture, attrezzature e risorse.

Subopzione 2: riconoscere a Frontex un ruolo esplicito relativamente all’osservanza da parte degli Stati membri del diritto dell’Unione durante le operazioni congiunte, in qualità di osservatore e organo referente.

I costi sostenuti possono (o potranno) rientrare nella dotazione finanziaria di Frontex e a quanto possono ammontare?

La prima subopzione può comportare costi di personale, mentre la seconda non dovrebbe avere un impatto significativo.

Quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali?

Nessuna conseguenza diretta, fermo restando, per quanto riguarda la seconda subopzione, che l’obbligo in capo agli Stati membri di rispettare il diritto dell’Unione è assoluto.

Confronto tra le opzioni

L’impatto negativo della seconda subopzione ne annulla manifestamente gli effetti positivi; quanto alla prima subopzione, posto che sia definito con rigore l’obiettivo concreto, l’incidenza positiva sugli obiettivi fondamentali dell’Agenzia, ossia coordinare le operazioni e svolgere l’analisi dei rischi, è chiara.

4. SINTESI DELL'OPZIONE PRIVILEGIATA

L'opzione privilegiata consisterebbe dunque nell'inserire nuove disposizioni nel regolamento Frontex:

- (1) un meccanismo adattato con apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione graduale tramite acquisto/locazione finanziaria di attrezzature proprie da parte di Frontex, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;
- (2) meccanismo adattato con apporto obbligatorio di risorse umane a carico degli Stati membri e pool di guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri presso Frontex, con status di esperti nazionali;
- (3) conferire all'Agenzia un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo precise regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti;
- (4) permettere a Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, e di inviargli ufficiali di collegamento;
- (5) conferire a Frontex un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- (6) attribuire a Frontex un ruolo di coordinamento nell'attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;
- (7) conferire a Frontex il mandato di analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007	L 199	30	31.7.2007



REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
- (2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
- (3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).
- (4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.
- (5) L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.
- (6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle fron-

⁽¹⁾ Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

▼B

tiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

- (7) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.
- (8) L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
- (9) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.
- (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.
- (11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.
- (12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
- (13) Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.
- (14) L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
- (15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna norma-

▼B

tiva finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

- (16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, dovrebbe applicarsi all'Agenzia.
- (19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
- (20) L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
- (21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE ⁽⁵⁾ del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

▼B

amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (25) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
- (27) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.
- (28) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.
- (29) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

▼B

CAPO I

OGGETTO*Articolo 1***Istituzione dell'Agenzia**

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.
3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

▼M1*Articolo 1 bis***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «frontiere esterne degli Stati membri»: le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone;
- 2) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un'operazione congiunta o un progetto pilota;
- 3) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra o l'agente distaccato è guardia di frontiera;
- 4) «membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante;
- 5) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all'Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio;
- 6) «agenti distaccati»: gli agenti dei servizi della guardia di frontiera di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante che partecipano alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

▼B

CAPO II

COMPITI*Articolo 2***Compiti principali**

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

▼ B

- a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;
- b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;
- c) effettua analisi dei rischi;
- d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;
- e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
- f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte;

▼ M1

- g) invia squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati ⁽¹⁾.

▼ B

2. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

*Articolo 3***Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne**

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.



Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Articolo 6

Follow-up della ricerca

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Gestione delle attrezzature tecniche

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Articolo 8

Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

▼B

- b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

▼M1

3. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione.

*Articolo 8 bis***Squadre di intervento rapido alle frontiere**

Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito «le squadre»), per la durata necessaria, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007.

*Articolo 8 ter***Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere**

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 8 *bis*, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell'Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

2. Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell'articolo 8 *sexies*.

*Articolo 8 quater***Formazione ed esercitazioni**

Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d'intervento rapido di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l'Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale.

*Articolo 8 quinquies***Procedura per decidere l'invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere**

1. Una domanda d'invio di una squadra a norma dell'articolo 8 *bis* contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l'invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro.

▼ **MI**

3. Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall'Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro.
4. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.
5. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l'Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell'articolo 8 *sexies*.
6. Subito dopo l'approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all'articolo 8 *septies*, e menziona la data prevista per l'operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.
7. In caso di assenza o d'impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto.
8. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.
9. Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente.

*Articolo 8 sexies***Piano operativo**

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l'invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:
 - a) la descrizione della situazione con *modus operandi* e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
 - b) la durata prevedibile della missione delle squadre;
 - c) l'area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre;
 - d) la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
 - e) la composizione delle squadre;
 - f) il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione e la posizione gerarchica delle stesse;
 - g) le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre a norma dell'articolo 8.
2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L'Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

▼ M1*Articolo 8 septies***Referente nazionale**

Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l'Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

*Articolo 8 octies***Agente di coordinamento**

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.
2. L'agente di coordinamento agisce a nome dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'invio delle squadre. In particolare, l'agente di coordinamento:
 - a) funge da interfaccia tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante;
 - b) funge da interfaccia tra l'Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;
 - c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;
 - d) riferisce all'Agenzia su tutti gli aspetti dell'invio delle squadre.
3. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l'agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull'esecuzione del piano operativo e sull'invio delle squadre.
4. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall'Agenzia.

*Articolo 8 nonies***Costi**

1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui agli articoli 8 *bis* e 8 *quater*:
 - a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;
 - b) costi di vaccinazione;
 - c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;
 - d) costi di assistenza sanitaria;
 - e) diaria, spese di alloggio comprese;
 - f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre.

▼ B*Articolo 9***Cooperazione in materia di rimpatrio**

1. L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di

▼B

rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio.

2. L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

▼M1*Articolo 10***Competenze e compiti degli agenti distaccati**

1. Gli agenti distaccati sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli di frontiera o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento.

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa comunitaria e la legislazione dello Stato membro ospitante.

3. Gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.

4. Gli agenti distaccati indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti all'operazione congiunta o al progetto pilota. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, gli agenti distaccati sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell'articolo 10 *bis*, che esibiscono su richiesta.

5. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Prima dell'invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, compreso l'uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest'ultimo.

7. In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati esclusivamente per legittima difesa di sé stessi, di agenti distaccati o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare gli agenti distaccati a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Gli agenti distaccati consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze.

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

▼M1

Preventivamente all'invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

9. La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

10. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

*Articolo 10 bis***Documento di riconoscimento**

1. L'Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia agli agenti distaccati un documento nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, ai fini dell'identificazione e dell'attestazione dei diritti del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati dell'agente distaccato:

a) nome e cittadinanza;

b) grado; e

c) una fotografia digitale recente.

2. Il documento è restituito all'Agenzia al termine dell'operazione congiunta o del progetto pilota.

*Articolo 10 ter***Responsabilità civile**

1. Quando gli agenti distaccati operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla sua normativa nazionale.

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d'origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 239 del trattato.

5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all'equipaggiamento dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

▼ M1*Articolo 10 quater***Responsabilità penale**

Durante la missione di un'operazione congiunta o di un progetto pilota, gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

▼ B*Articolo 11***Sistemi di scambio delle informazioni**

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

*Articolo 12***Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito**

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

*Articolo 13***Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali**

L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

*Articolo 14***Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi**

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.



CAPO III
STRUTTURA

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

▼B*Articolo 18***Privilegi e immunità**

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

*Articolo 19***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

*Articolo 20***Poteri del consiglio di amministrazione**

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione:
 - a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;
 - b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;
 - c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;
 - d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;
 - e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;
 - f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
 - g) adotta il suo regolamento interno;
 - h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.
3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate

▼B

vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow-up della ricerca di cui all'articolo 6.

5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

*Articolo 21***Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

*Articolo 22***Presidenza del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

▼B*Articolo 23***Riunioni**

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.
6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.
7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

*Articolo 24***Votazione**

1. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.
2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

*Articolo 25***Funzioni e poteri del direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
 - a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;
 - b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

▼B

- c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;
 - d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
 - e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;
 - f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).
4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

*Articolo 26***Nomina di alti funzionari**

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

*Articolo 27***Traduzione**

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

▼B

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

*Articolo 28***Trasparenza e comunicazione**

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2. L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI*Articolo 29***Bilancio**

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

- un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),
- un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
- compensi per i servizi forniti,
- contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

▼B

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2. Entro il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).

3. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

▼B

strazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

*Articolo 31***Lotta alle frodi**

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

*Articolo 32***Disposizioni finanziarie**

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 ⁽¹⁾ della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 33***Valutazione**

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.
2. La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

▼B

presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

*Articolo 34***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1° maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2005****relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea**

(2005/358/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 15, quinto paragrafo, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (in appresso denominata «l'Agenzia»),

DECIDE:

Articolo 1

L'Agenzia ha sede a Varsavia (Polonia).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 dicembre 2009 (04.12)
(OR. en)**

17024/09

**CO EUR-PREP 3
JAI 896
POLGEN 229**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio "Affari generali"/Consiglio europeo
n. doc. prec.:	16484/1/09 REV 1 JAI 866 + ADD 1
Oggetto:	Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini

ESTRATTO

Programma di Stoccolma

Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini

1. Verso un'Europa dei cittadini in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Il Consiglio europeo ribadisce di considerare prioritario lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Justice, liberté et sécurité - JLS) che risponda a una preoccupazione cruciale dei popoli degli Stati riuniti nell'Unione.

Tenendo conto dei risultati conseguiti dai programmi di Tampere e dell'Aia, sono stati compiuti a tutt'oggi **notevoli progressi** in questo settore. I controlli alle frontiere interne sono stati soppressi nello spazio Schengen e le frontiere esterne dell'UE sono ora gestite in modo più coerente. Attraverso lo sviluppo dell'approccio globale in materia di migrazione, la dimensione esterna della politica migratoria dell'UE s'incentra sul dialogo e sui partenariati con i paesi terzi, in base a interessi reciproci. Sono state intraprese importanti iniziative volte a istituire un regime europeo in materia di asilo. Le agenzie europee, quali Europol, Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali e Frontex, hanno raggiunto la maturità operativa nei rispettivi settori di attività. La cooperazione nel settore del diritto civile facilita la vita quotidiana dei cittadini e la cooperazione fra le autorità di contrasto offre maggiore sicurezza.

Nonostante questi ed altri importanti risultati conseguiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, **l'Europa continua a far fronte a sfide** che vanno affrontate in modo globale. Sono pertanto necessari nuovi sforzi per migliorare la coerenza tra i settori d'intervento. Inoltre occorrerebbe intensificare la cooperazione con i paesi partner.

È giunto quindi il momento di stabilire una nuova agenda che consenta all'Unione e ai suoi Stati membri di trarre vantaggio da questi risultati e di raccogliere le sfide che li attendono. A tal fine, il Consiglio europeo ha adottato questo nuovo programma pluriennale, denominato **programma di Stoccolma**, per il periodo 2010-2014.

Il Consiglio europeo accoglie con favore il ruolo potenziato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali a seguito dell'entrata in vigore del **trattato di Lisbona**.¹ Cittadini e associazioni rappresentative godranno di una maggiore possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, conformemente all'articolo 11 del trattato UE, il che rafforzerà il carattere aperto e democratico dell'Unione europea a beneficio della popolazione.

Il trattato facilita il processo volto al conseguimento degli obiettivi descritti in questo programma, sia per le istituzioni che per gli Stati membri. È confermato il ruolo della Commissione di elaborare iniziative, nonché il diritto di un gruppo di almeno sette Stati membri di presentare proposte legislative. Il processo legislativo è migliorato con il ricorso alla procedura di codecisione per la maggior parte dei settori, realizzando così il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali ricopriranno un ruolo di importanza crescente nel processo legislativo. Il rafforzamento del ruolo della Corte di giustizia migliorerà inoltre la capacità europea di attuare appieno la politica in questo settore e assicurerà la coerenza dell'interpretazione.

Le istituzioni europee dovranno sfruttare tutte le opportunità offerta dal trattato di Lisbona per rafforzare lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia a beneficio dei cittadini dell'UE.

Il presente programma delinea orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità dell'articolo 68 del trattato FUE.

... *omissis* ...

¹ Questa è la denominazione comune del trattato che, in realtà, è costituito da due trattati: il trattato sull'Unione europea (trattato UE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE). Per facilità di lettura nel testo si sono usati a volte i termini "trattato di Lisbona" e "il trattato".

1.2.4 Coerenza maggiore

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a potenziare il coordinamento interno per realizzare una **coerenza** maggiore tra elementi interni ed esterni dell'attività JLS. La stessa esigenza di coerenza e di maggior coordinamento vale per le agenzie dell'UE (Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, il futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Agenzia per i diritti fondamentali). Il Consiglio dovrebbe esercitare un controllo politico maggiore sulle agenzie, ad esempio formulando conclusioni sulle relazioni annuali. Il controllo del Parlamento europeo su alcune agenzie è disciplinato da disposizioni particolari.

... *omissis* ...

1.2.6 Formazione

Per promuovere un'autentica cultura europea in materia giudiziaria e di applicazione delle legge è essenziale intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all'UE e renderla sistematicamente accessibile per tutte le professioni coinvolte nell'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tra cui sono da annoverare giudici, pubblici ministeri, personale giudiziario, agenti doganali e guardie di frontiera.

Occorrerebbe porsi come obiettivo regimi di formazione europea sistematica, offerti a tutti i soggetti coinvolti, con l'ambizione seguente per l'Unione e gli Stati membri: partecipazione, entro il 2015, di un numero significativo di professionisti, ovvero scambio con un altro Stato membro che potrebbe rientrare in regimi di formazione già utilizzati. A tal fine si dovrebbe in particolare ricorrere agli istituti di formazione esistenti.

Al riguardo sono responsabili in primo luogo gli Stati membri; l'Unione deve però offrire loro supporto e sostegno finanziario e disporre inoltre di meccanismi propri per integrare gli sforzi nazionali. Il Consiglio europeo ritiene che gli aspetti della cooperazione UE e internazionale debbano rientrare nei programmi di formazione nazionali. Nella formazione di giudici, pubblici ministeri e personale giudiziario è importante salvaguardare l'indipendenza del potere giudiziario, ponendo nel contempo l'accento sulla dimensione europea per i professionisti che si servono frequentemente degli strumenti europei. CEPOL e FRONTEX dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella formazione del personale preposto all'azione di contrasto e delle guardie di frontiera al fine di garantire una dimensione europea all'attività formativa. La formazione delle guardie di frontiera e degli agenti doganali riveste una rilevanza particolare nell'ottica di promuovere un approccio comune alla gestione integrata delle frontiere. Si dovrebbero ricercare soluzioni a livello europeo per

potenziare i regimi di formazione europea. Si devono inoltre sviluppare programmi di teledidattica per formare i professionisti riguardo ai meccanismi europei.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a:

- proporre un piano d'azione per innalzare sistematicamente, in misura sostanziale, il livello dei regimi di formazione e scambio nell'Unione. Il piano dovrebbe prospettare come garantire che a un terzo di tutte le forze di polizia coinvolte nella cooperazione europea di polizia e alla metà dei giudici, pubblici ministeri e altro personale giudiziario coinvolti nella cooperazione europea giudiziaria, nonché alla metà di altri professionisti coinvolti nella cooperazione europea possano essere offerti regimi di formazione europea;
- considerare ciò che può definirsi un regime di formazione europea e proporre, nel piano d'azione, soluzioni per sviluppare questo concetto nella prospettiva di conferirgli una dimensione europea;
- istituire specifici programmi di scambio (tipo Erasmus) che potrebbero coinvolgere Stati non appartenenti all'UE e, in particolare, Stati candidati e paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi di partenariato e di cooperazione;
- far sì che la partecipazione ai corsi, alle esercitazioni e ai programmi di scambio comuni sia decisa in funzione delle attribuzioni e non dipenda da criteri settoriali.

... *omissis* ...

3.2.2 Sviluppare le reti

Il Consiglio europeo è del parere che i contatti tra alti funzionari degli Stati membri nei settori inerenti alla giustizia e affari interni siano preziosi e vadano promossi dall'Unione nella misura del possibile. Tali contatti potrebbero riguardare in funzione delle strutture nazionali, i capi della polizia ad alto livello o i capi procuratori, i responsabili degli istituti di formazione, i responsabili delle amministrazioni penitenziarie, i direttori generali delle amministrazioni doganali. Ove opportuno, tali reti dovrebbero anche essere informate circa il lavoro svolto dal comitato per la sicurezza interna, oppure poter partecipare allo sviluppo della valutazione dei rischi e la situazione in materia di criminalità organizzata e ad altri strumenti strategici dell'Unione. Le reti in questione dovrebbero riunirsi principalmente grazie alle strutture esistenti come Europol, Eurojust e Frontex oppure su invito della presidenza in qualità di paese ospitante. Dovrebbero continuare a beneficiare del sostegno dell'Unione anche altre reti di professionisti che già esistono nel settore. Tra queste figurano la rete europea dei Consigli di giustizia e la rete dei Presidenti delle Corti di Cassazione.

4.3 Politiche efficaci

4.3.1 Cooperazione europea più efficace in materia di applicazione della legge

L'obiettivo primario della cooperazione UE in materia di applicazione della legge è il contrasto della criminalità con una precipua dimensione transfrontaliera, e questo non soltanto in un'ottica di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ma anche di contrasto della delinquenza diffusa che ha pesanti ripercussioni per il quotidiano dei cittadini dell'UE. Europol dovrebbe diventare il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge.

Il Consiglio europeo esorta le autorità competenti degli Stati membri a valersi il più possibile, nelle situazioni appropriate, dello strumento investigativo rappresentato dalle squadre investigative comuni. Europol ed Eurojust dovrebbero essere sistematicamente coinvolti nelle principali operazioni transfrontaliere e informati della creazione di squadre investigative comuni. Occorre aggiornare il modello di accordo relativo alla costituzione di tali squadre. Europol ed Eurojust dovrebbero intensificare la cooperazione, con Eurojust che dovrebbe assicurare il seguito a livello giudiziario dei lavori di Europol. Europol e Eurojust dovrebbero ampliare la collaborazione con i paesi terzi, in particolare stabilendo legami più solidi con le regioni e i paesi vicini dell'Unione. Europol dovrebbe lavorare a più stretto contatto con le missioni di polizia in ambito PESD (politica europea in materia di sicurezza e di difesa) e contribuire a promuovere norme e buone pratiche per la cooperazione europea in materia di applicazione della legge nei paesi non appartenenti all'UE. Occorre rafforzare la cooperazione con Interpol al fine di sviluppare sinergie ed evitare sovrapposizioni.

Il Consiglio europeo invita la Commissione e, ove appropriato, il Consiglio e l'alto rappresentante a:

- vagliare come si possa assicurare che le autorità di contrasto degli Stati membri trasmettano le informazioni a Europol affinché gli Stati membri possano sfruttare appieno le capacità dell'ufficio;
- vagliare come si possa intensificare la cooperazione di polizia a livello operativo, ad esempio per quanto riguarda l'incompatibilità dei sistemi di comunicazione e di altre attrezzature e l'impiego di agenti infiltrati, e trarre conclusioni operative a tal fine;
- redigere al più presto un documento d'analisi che individui il modo ottimale per assicurare che le attività di Europol siano, in linea con gli articoli 85 e 88 del trattato FUE, controllate e valutate dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali;
- considerare lo sviluppo di un codice di cooperazione di polizia che consolidi gli strumenti

vigenti, modificandoli e semplificandoli se necessario;

- presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di decisione sulle modalità della cooperazione, fra l'altro riguardo allo scambio d'informazioni, fra le agenzie dell'UE - in particolare Europol, Eurojust e Frontex- che assicuri la protezione e la sicurezza dei dati;
- proporre misure per stabilire come le agenzie dell'UE che operano in questo settore possano concludere fra di loro accordi operativi e come debbano configurare la loro partecipazione alle iniziative regionali condotte dagli Stati membri e agli organismi regionali che promuovono la cooperazione nel campo dell'applicazione della legge;
- concordare standard comuni di qualità in ambito forense per elaborare, fra l'altro, migliori prassi ai fini delle indagini sul luogo del reato;
- verificare se vi siano ostacoli alla cooperazione tra missioni PESD di polizia ed Europol e presentare le proposte opportune per eliminarli.

L'Unione dovrebbe promuovere nella cooperazione regionale transfrontaliera, tra l'altro mediante programmi di finanziamento, progetti pilota riguardanti attività operative e/o valutazioni del rischio transfrontaliero comuni, ad esempio centri comuni di polizia e dogana.

Occorre sviluppare una cooperazione ad hoc in materia di applicazione della legge da attivare in occasione di eventi sportivi o di grandi manifestazioni (ad esempio le olimpiadi del 2012, i campionati europei di calcio 2012).

... *omissis* ...

5. Accesso all'Europa in un mondo globalizzato

5.1 Gestione integrata delle frontiere esterne

L'Unione deve continuare a facilitare l'accesso legale al territorio degli Stati membri, adottando nel contempo misure di contrasto dell'immigrazione clandestina e della criminalità transfrontaliera, e mantenendo un livello elevato di sicurezza. Il rafforzamento dei controlli delle frontiere non dovrebbe impedire l'accesso ai sistemi di protezione per le persone che ne hanno diritto, in particolare **popolazioni e gruppi** che si trovano in situazioni vulnerabili. Al riguardo, saranno prioritarie le esigenze connesse alla protezione internazionale e l'accoglienza dei minori non accompagnati. È essenziale che le attività di FRONTEX e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo siano coordinate per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti alle frontiere esterne dell'UE. Il Consiglio europeo chiede che sia ulteriormente sviluppata la gestione integrata delle frontiere, anche potenziando il ruolo di FRONTEX al fine di aumentare la sua capacità di far fronte con maggior efficacia all'evoluzione dei flussi migratori.

Pertanto, il Consiglio europeo:

- chiede alla Commissione di presentare al più tardi all'inizio del 2010 proposte volte a precisare e potenziare il ruolo di FRONTEX, tenendo conto dell'esito della valutazione dell'agenzia, nonché del ruolo e delle responsabilità degli Stati membri nel controllo di frontiera. Queste proposte potrebbero comprendere elementi quali messa a punto di procedure operative comuni chiare, con regole d'ingaggio chiare per le operazioni congiunte in mare, badando a tutelare le persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, in conformità del diritto internazionale; maggiore cooperazione operativa tra FRONTEX e paesi d'origine e di transito e vaglio della possibilità di noleggio regolare di voli, finanziato da FRONTEX. Per promuovere l'attuazione corretta del quadro normativo applicabile alle operazioni di FRONTEX, la Commissione dovrebbe inoltre considerare un meccanismo di comunicazione e registrazione degli incidenti che possa essere agevolmente seguito dalle autorità competenti,
- invita FRONTEX a vagliare l'opportunità, nell'ambito del suo mandato, di stabilire uffici regionali e/o specializzati per tener conto delle diverse situazioni, in particolare per le frontiere terrestri orientali e marittime meridionali; la creazione di tali uffici non dovrebbe in alcun caso pregiudicare l'unicità dell'agenzia FRONTEX; prima di creare tali uffici, FRONTEX dovrebbe informare il Consiglio delle sue intenzioni,

- invita la Commissione ad avviare un dibattito sullo sviluppo a lungo termine di FRONTEX. Come previsto nel programma dell'Aia, il dibattito dovrebbe vagliare anche la fattibilità dell'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera,
- invita l'UESA ad elaborare metodi per meglio identificare le persone che necessitano di protezione internazionale nei flussi misti, e a cooperare quando possibile con FRONTEX,
- ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo di Frontex in questo campo.
- invita il Consiglio e la Commissione a sostenere un più forte sviluppo di capacità nei paesi terzi di modo che possano controllare in maniera effettiva le loro frontiere esterne.

Il Consiglio europeo si attende che il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) continui gradualmente a svilupparsi alle frontiere meridionali e orientali, affinché sia messo in atto un sistema che si avvalga di moderne tecnologie e coadiuvi gli Stati membri, promuovendo l'interoperabilità e norme uniformi in materia di sorveglianza delle frontiere, e sia assicurata la necessaria cooperazione tra gli Stati membri e con FRONTEX per la tempestiva condivisione dei dati di sorveglianza richiesti. Lo sviluppo di questo sistema dovrebbe tener conto dei lavori in altri settori pertinenti della politica marittima integrata per l'Unione europea e dovrebbe poter rendere possibile, a medio termine, la cooperazione con i paesi terzi. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare le proposte necessarie per realizzare questi obiettivi.

Il Consiglio europeo prende atto degli studi che stanno conducendo gli Stati membri e FRONTEX nel settore del controllo di frontiera automatizzato e li incoraggia a proseguire i lavori per individuare le migliori pratiche al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne.

Il Consiglio europeo invita altresì gli Stati membri e la Commissione ad analizzare come coordinare, integrare e razionalizzare meglio i diversi tipi di controllo alle frontiere esterne, tenendo presente il duplice obiettivo di facilitare l'accesso e potenziare la sicurezza. Inoltre occorre vagliare il potenziale di uno scambio di informazioni rafforzato e di una cooperazione più stretta tra guardie di frontiera e altre autorità incaricate dell'applicazione della legge interna sul territorio, nella prospettiva di aumentare l'efficienza di tutti i soggetti coinvolti e di contrastare con maggiore incisività la criminalità transfrontaliera.

Il Consiglio europeo ritiene che la tecnologia possa avere un ruolo chiave nel miglioramento e rafforzamento del sistema dei controlli alle frontiere esterne. In questo contesto l'entrata in funzione del SIS II e l'introduzione del VIS resta un obiettivo chiave; il Consiglio europeo chiede dunque alla Commissione e agli Stati membri di provvedere affinché questi sistemi diventino ora pienamente operativi nel rispetto di un calendario che dovrà essere definito a tal fine. Prima di istituire nuovi sistemi, è opportuno che questi siano valutati, oltre a quelli esistenti, tenendo conto delle difficoltà incontrate al momento della loro creazione. L'istituzione di un'amministrazione per sistemi TI su larga scala potrebbe contribuire in modo essenziale all'eventuale futuro sviluppo di sistemi TI.

Il Consiglio europeo ritiene che un sistema elettronico di registrazione ingressi/uscite dal territorio degli Stati membri possa integrare i sistemi esistenti, per consentire uno scambio efficace dei dati tra gli Stati membri, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. L'introduzione del sistema alle frontiere terrestri merita particolare attenzione e, prima che sia messo in atto, occorre esaminarne le implicazioni in termini di infrastruttura e di formazione di file di attesa alle frontiere.

Il potenziale offerto dalle nuove tecnologie interoperabili per rendere a un tempo più efficiente e più sicura la gestione delle frontiere è enorme, ma non dovrebbe dare adito a discriminazioni o a disparità di trattamento dei passeggeri. A titolo di esempio si citano i portali per il controllo di frontiera automatizzato.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a:

- presentare proposte relative a un sistema ingressi/uscite insieme a un programma per viaggiatori registrati con corsia preferenziale, affinché tale sistema diventi operativo quanto più rapidamente possibile,
- eseguire uno studio sulla fattibilità e utilità di un sistema europeo di autorizzazione di viaggio e formulare, se del caso, le necessarie proposte,
- proseguire l'esame della questione dei controlli di frontiera automatizzati e di altri temi connessi all'obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle frontiere.

... *omissis* ...

6.1.6 Politiche efficaci per la lotta all'immigrazione clandestina

Il Consiglio europeo è persuaso che, nello sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione, resti essenziale l'azione efficace contro l'immigrazione clandestina. La lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini, la gestione integrata delle frontiere e la cooperazione con i paesi d'origine e di transito, con il sostegno della cooperazione di polizia e giudiziaria, devono in particolare rimanere una priorità chiave al riguardo. Il nostro scopo deve essere impedire le tragedie umane che incombono sulle persone a causa delle attività dei trafficanti di esseri umani.

Elemento fondamentale di un buon sistema di gestione della migrazione all'interno dell'Unione è una politica di rimpatrio efficace e sostenibile. L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per rimpatriare i cittadini di paesi terzi in soggiorno illegale. Le risorse finanziarie necessarie dovrebbero essere destinate a tal fine. Questa politica deve essere attuata nel pieno rispetto del principio di "non-refoulement", dei diritti fondamentali e della dignità delle persone rimpatriate. Dovrebbe essere privilegiato il rimpatrio volontario, pur riconoscendo l'esigenza inevitabile di mezzi efficaci per attuare i rimpatri ove necessario.

Per elaborare un approccio globale in materia di rimpatrio e riammissione occorre potenziare la cooperazione con i paesi d'origine e di transito nel quadro dell'approccio globale in materia di migrazione e conformemente al patto sull'immigrazione e l'asilo, riconoscendo nel contempo che tutti gli Stati sono tenuti a riammettere i loro propri cittadini soggiornanti illegalmente nel territorio di un altro Stato.

È importante assicurare che l'attuazione degli strumenti di nuova adozione per quanto riguarda il rimpatrio e le sanzioni contro i datori di lavoro, nonché degli accordi di riammissione in vigore, sia attentamente controllata per garantire l'effettiva applicazione dei medesimi.

Il Consiglio europeo ritiene che l'accento vada posto:

- sull'incoraggiamento del rimpatrio volontario, anche sviluppando sistemi di incentivazione, proponendo una formazione, un reinserimento e aiuti finanziari, e ricorrendo alle possibilità offerte dagli strumenti finanziari esistenti;
- sulla piena attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni dell'Unione ai sensi delle quali una decisione di rimpatrio emanata da uno Stato membro è applicabile in tutta l'Unione europea e sull'applicazione effettiva del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio attraverso la registrazione nel SIS dei divieti di ingresso,

l'agevolazione dello scambio di informazioni, il miglioramento dello scambio di informazioni relative agli sviluppi a livello nazionale nel settore della regolarizzazione, al fine di assicurare la coerenza con i principi del patto sull'immigrazione e l'asilo;

- sulla fornitura di assistenza, da parte della Commissione, di Frontex e degli Stati membri, su base volontaria, agli Stati membri che subiscono pressioni specifiche e sproporzionate, al fine di assicurare l'efficacia delle loro politiche di rimpatrio nei confronti di taluni Stati terzi;
- su un'azione più efficace contro l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini mediante lo sviluppo delle informazioni sulle rotte migratorie come pure delle informazioni aggregate e complete che migliorano la nostra comprensione dei flussi migratori e la nostra reazione ai medesimi, promuovendo la cooperazione in materia di sorveglianza e controlli di frontiera e facilitando la riammissione grazie alla promozione di misure di sostegno al rimpatrio e al reinserimento e lo sviluppo di capacità nei paesi terzi;
- sulla conclusione di accordi di riammissione efficaci e operativi, caso per caso a livello dell'UE o bilaterale;
- sulla necessità di adoperarsi affinché gli sforzi dell'UE in materia di riammissione apportino un valore aggiunto alle politiche di rimpatrio e ne accrescano l'efficacia, ivi compresi gli accordi e le prassi esistenti a livello bilaterale;
- sulla presentazione, da parte della Commissione nel 2010, di una valutazione degli accordi di riammissione comunitari, compresi i negoziati in corso, e di una proposta relativa ad un meccanismo per controllarne l'applicazione. Su tale base il Consiglio dovrebbe definire una strategia rinnovata e coerente in materia di riammissione, tenendo conto dell'insieme delle relazioni con il paese interessato, che preveda tra l'altro un approccio comune nei confronti dei paesi terzi che non cooperano nella riammissione dei loro cittadini;
- sulla maggiore cooperazione pratica tra Stati membri, ad esempio mediante il noleggio periodico di aerei per voli di rimpatrio congiunti, finanziato da Frontex, e la verifica della cittadinanza dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere rimpatriati, e l'ottenimento dai paesi terzi di documenti di viaggio;
- sull'incremento del sostegno alla formazione e all'acquisizione di attrezzature mirate;
- sull'adozione di un approccio coordinato da parte degli Stati membri, con lo sviluppo della rete di ufficiali di collegamento nei paesi d'origine e di transito.

... *omissis* ...

7. L'Europa in un mondo globalizzato - La dimensione esterna della libertà, della sicurezza e della giustizia

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della dimensione esterna della politica dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e rileva che è necessario integrare maggiormente queste politiche nell'ambito delle politiche generali dell'Unione europea. La dimensione esterna è essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente programma e dovrebbe essere, in particolare, pienamente coerente con tutti gli altri aspetti della politica estera dell'UE.

L'Unione europea deve continuare a garantire un'effettiva attuazione e a effettuare valutazioni anche in questo settore. Tutti gli interventi dovrebbero basarsi sulla trasparenza e la rendicontazione, in particolare riguardo agli strumenti finanziari.

Come ribadito nella relazione sulla strategia europea in materia di sicurezza relativa al 2008, la sicurezza interna ed esterna sono indissociabili. Far fronte alle minacce, anche a grande distanza dal nostro continente, è essenziale per tutelare l'Europa e i suoi cittadini.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che siano garantite la coerenza e la complementarità tra il livello politico e quello operativo delle attività JLS. Le priorità nelle relazioni esterne dovrebbero ispirare e orientare la definizione delle priorità di lavoro delle competenti agenzie dell'UE (Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e Ufficio europeo di sostegno per l'asilo).

Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri dell'UE dovrebbero essere incentivati a rafforzare ancora la cooperazione tra loro, condividendo informazioni e migliori pratiche.

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di complementarità tra l'azione dell'UE e degli Stati membri. A tal fine si impone un impegno maggiore dell'Unione e degli Stati membri.

... *omissis* ...

7.3 Continuità delle priorità tematiche con nuovi strumenti

Il Consiglio europeo ritiene che le priorità tematiche chiave, identificate nella precedente strategia, restino valide, ossia la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruzione, alla droga, lo scambio di dati personali in un contesto sicuro e la gestione dei flussi migratori. Occorre intensificare la lotta alla tratta degli esseri umani e al traffico di clandestini.

Muovendo dalla strategia per la dimensione esterna nel settore GAI, adottata nel 2005, e altro acquis in questo settore, ad esempio l'approccio globale in materia di migrazione, la cooperazione esterna dell'UE dovrebbe incentrarsi laddove l'attività dell'UE apporta un valore aggiunto, in particolare:

- *Migrazione e asilo*, nella prospettiva di intensificare il dialogo e la cooperazione dell'UE con paesi d'origine e di transito al fine di migliorarne la capacità di effettuare il controllo di frontiera, contrastare l'immigrazione illegale, gestire meglio i flussi migratori e garantire protezione e beneficiare degli effetti positivi indotti dalla migrazione sullo sviluppo; il rimpatrio e la riammissione sono prioritari nelle relazioni esterne dell'UE,
- *Sicurezza*, interagendo con paesi terzi per lottare contro le forme gravi di criminalità organizzata, il terrorismo, la droga, la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini, tra l'altro incentrando le attività di antiterrorismo dell'UE soprattutto sulla prevenzione e proteggendo le infrastrutture critiche. La sicurezza interna ed esterna sono indissociabili. Far fronte alle minacce, anche a grande distanza dal nostro continente, è essenziale per tutelare l'Europa e i suoi cittadini,
- *Scambio di informazioni* tra l'UE e paesi terzi, in sicurezza, con efficacia e secondo norme adeguate sulla protezione dei dati,
- *Giustizia*, per promuovere lo stato di diritto e i diritti umani, il buon governo, la lotta alla corruzione, la dimensione di diritto civile, incentivare sicurezza e stabilità e creare un contesto sicuro e solido per le imprese, il commercio e gli investimenti,
- *Protezione civile e gestione delle catastrofi*, in particolare per sviluppare capacità di prevenzione e risposte a catastrofi naturali e tecnologiche gravi e per far fronte a minacce terroristiche.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a:

- verificare se accordi di cooperazione ad hoc con determinati paesi terzi, che dovrà indicare il Consiglio, potrebbero contribuire alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini, e a presentare proposte al riguardo. In particolare questi accordi potrebbero far leva su tutti gli strumenti di cui dispone l'Unione, tra cui i programmi di finanziamento esistenti, la cooperazione nello scambio di informazioni, la cooperazione giudiziaria e le

misure per la migrazione.

La minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata resta alta. Occorre pertanto lavorare con partner strategici chiave allo scambio di informazioni, continuando nel contempo ad agire sugli obiettivi a più lungo termine, ad esempio le misure per prevenire la radicalizzazione e il reclutamento, nonché la protezione delle infrastrutture critiche. Occorrerebbe rafforzare gli accordi operativi con Eurojust ed Europol, nonché le modalità di lavoro con Frontex.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° dicembre 2009 (04.12)
(OR. en)**

**15265/1/09
REV 1**

CONCL 3

NOTA DI TRASMISSIONE

della: Presidenza

alle: Delegazioni

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
29-30 OTTOBRE 2009**

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Si allega per le delegazioni la versione riveduta delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (29-30 ottobre 2009).

(ESTRATTO)

IV. Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico

35. Il Consiglio europeo adotta la strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e approva le conclusioni del Consiglio in materia (13744/09). Tale strategia costituisce un quadro integrato per affrontare sfide comuni, ossia le sfide ambientali urgenti connesse con il Mar Baltico, e per contribuire al successo economico della regione e alla sua coesione sociale e territoriale, nonché alla competitività dell'UE.
36. Il Consiglio europeo chiede a tutti i soggetti interessati di agire con rapidità ed assicurare l'attuazione piena della strategia, che potrebbe costituire un esempio di strategia macroregionale. Invita la Commissione a presentare al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro giugno 2011.

V. Immigrazione e asilo

37. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti nell'attuazione delle misure da esso individuate nella riunione di giugno 2009 relativamente alla migrazione clandestina nel Mediterraneo. Rimane essenziale una risposta europea determinata, ispirata ai principi di fermezza, solidarietà e responsabilità condivisa, in linea con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e con l'approccio globale dell'UE in materia di migrazione. Chiede di continuare ad agire in modo concertato per affrontare questa sfida in modo globale ed evitare il ripetersi di tragedie in mare.
38. Il Consiglio europeo prende atto del varo del progetto pilota per la redistribuzione, su base volontaria, dei beneficiari di protezione internazionale presenti a Malta ed esorta altri Stati membri a partecipare al progetto. Rileva inoltre buoni progressi con riguardo all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e chiede che si raggiunga un accordo entro il 2009. Prende altresì atto dei lavori in corso per il potenziamento di FRONTEX. Accoglie con favore l'avvio del dialogo rafforzato con la Turchia in materia di migrazione e chiede che si adottino rapidamente misure concrete, soprattutto in materia di riammissione e controllo delle frontiere, conformemente alle conclusioni del giugno 2009.

39. Una politica migratoria dell'UE di ampio respiro, lungimirante e globale, conforme al diritto internazionale, è il fondamento di azioni sostenibili a medio e lungo termine di gestione della migrazione. Il programma pluriennale di Stoccolma, che dovrà essere adottato in dicembre, rispecchierà quest'impostazione.
40. In tale contesto il Consiglio europeo:
- chiede ulteriori sforzi per adottare, attuare e valutare gli strumenti per proseguire la realizzazione del sistema europeo comune di asilo, affrontando la questione dei movimenti secondari interni, nonché la necessità di solidarietà tangibile ed efficace con gli Stati membri che subiscono una particolare pressione;
 - chiede il potenziamento delle capacità operative di FRONTEX e la realizzazione di progressi nel suo sviluppo e invita la Commissione a presentare proposte a tal fine all'inizio del 2010. Il potenziamento potrebbe fondarsi sugli elementi seguenti:
 - i) messa a punto di procedure operative comuni chiare, con regole d'ingaggio chiare per le operazioni congiunte in mare, badando a tutelare le persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, in conformità del diritto internazionale;
 - ii) maggiore cooperazione operativa tra FRONTEX e paesi d'origine e di transito;
 - iii) vaglio della possibilità di noleggio regolare, finanziato da FRONTEX, di voli di rimpatrio congiunti;
 - invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione dell'approccio globale in materia di migrazione, ponendo l'accento su un'applicazione strategica ed efficace del medesimo, compresi i programmi di protezione regionale. In questo contesto sarà essenziale assicurare l'effettivo ricorso a tutti gli strumenti finanziari pertinenti esistenti;
 - chiede alla presidenza e alla Commissione di intensificare il dialogo con la Libia sulla gestione della migrazione e la risposta all'immigrazione clandestina, cooperazione in mare, controllo delle frontiere e riammissione compresi;
 - sottolinea l'importanza degli accordi di riammissione quale strumento di lotta all'immigrazione clandestina.